

1040 24/6 - 1/7/10

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. ...83...

DEL 24 GIUGNO 2010

ARBUGHI DANIELA - DIPENDENTE CAMERALE DI CATEGORIA "B" - ACCESSO B3 - A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE - MODIFICA DURATA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.

Il Segretario Generale,

visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 22 maggio 2000;

visto lo Statuto camerale, approvato con delibera del Consiglio camerale n. 2 del 17 settembre 2001;

vista l'istanza atti al prot. n. 8606, pervenuta in data 4 maggio 2010 - con la quale la Sig.ra Daniela Arbughi - attualmente in servizio a tempo indeterminato e parziale di tipo orizzontale - chiede di aumentare la durata della propria prestazione lavorativa dal 62,50% al 70% del lavoro ordinario e per un totale di n. 25,12 ore settimanali distribuite come segue:

- Lunedì - Giovedì dalle ore 7,45/8,00 alle ore 12,48/13,03 ore 5,03
- Venerdì dalle ore 7,45/8,00 alle ore 12,45/13,00 ore 5,00

richiamato il contratto individuale di lavoro - prot. n. 6406/23.05.2001- sottoscritto dalla dipendente in data 7 giugno 2001 - ove si rileva, fra l'altro, che l'interessata è stata assunta in servizio a tempo indeterminato e pieno dal 1° novembre 2001;

richiamati altresì i seguenti contratti individuali di lavoro:

- prot. n 9391 del 1° settembre 2004, sottoscritto in pari data, dal quale si rileva che, il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno della Sig.ra Daniela Arbughi, dalla suddetta data del 1° settembre 2004, è stato trasformato a tempo indeterminato e parziale di tipo orizzontale, per una percentuale pari al 73,61% del lavoro ordinario;
- prot. n 16212 del 1° ottobre 2007, sottoscritto in pari data, riguardante la modifica della durata della prestazione lavorativa dell'interessata, che dal 73,61% passa al 62,50%, con decorrenza 1° ottobre 2007;

ricordato che la Sig.ra Arbughi è attualmente inquadrata nella Cat. "B" - accesso B3 - posizione economica "B7" - profilo professionale "Operatore";

rilevato quanto segue:

- la richiesta in discorso non muta la tipologia del rapporto di lavoro della dipendente che rimane comunque a tempo parziale, ma è finalizzata a modificare la durata e l'articolazione della prestazione lavorativa;
- la variazione di cui trattasi non incide sul numero massimo di trasformazioni ammissibili, costituito dal 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, come previsto dall'art. 4, comma 2, del CCNL 14.09.2000;

constatato, alla luce di quanto sopra considerato, che l'attuale dotazione organica della Cat "B" – individuata con deliberazione n. 217 del 1° dicembre 2003 - è determinata come segue:

DOTAZIONE	POSTI OCCUPATI
CAT. B3 - OPERATORE N. 20	13 + 01 al 62,50% + 01 al 81,94% + 01 al 70% + 01 al 70,83% (vacanze 3 posti tempo pieno + 1,14 resti frazionari)
B1- ESECUT. AMM.VO .N. 07	04 vacanze 03 posti
B1 ESEC. TECNICO . N. 03	01 + 01 al 64,58% (vacanze 1 posto T. pieno 0,35 resti frazionari)

rilevato che con l'accoglimento della domanda della Sig.ra Arbughi – stante l'attuale situazione della dotazione organica dell'Ente – con riferimento alla Cat. "B" – permane il rispetto delle limitazioni previste dall'art. 5 – comma 1 – del CCNL 14.09.2000: "La somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati";

osservato che l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché la collocazione temporale dell'orario di lavoro settimanale proposti dalla dipendente sono rispondenti alle esigenze organizzative dell'Ente;

rilevato che, a norma dell'art. 5 – comma 13 – del CCNL 14.09.2000, l'articolazione e la distribuzione dell'orario di lavoro devono risultare nel Contratto Individuale di Lavoro a tal fine sottoscritto;

richiamato l'art. 6 del CCNL 14.09.2000, che disciplina il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;

preso atto delle disposizioni richiamate nell'art. 4, commi 7 e seguenti del CCNL 14.09.2000, in materia di divieto di cumulo di impieghi e di incompatibilità;

richiamato l'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli artt. 4 e seguenti del C.C.N.L. 14 settembre 2000 "Code Contrattuali", per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

rilevato che le disposizioni in materia di tempo parziale introdotte dal D. Lgs. n. 276 del 10.09.2003 ss.mm.ii., non sono applicabili alle P.A. (cfr. art. 1, comma 2);

d e t e r m i n a

1. di accogliere l'istanza presentata dalla dipendente Daniela Arbughi – inquadrata nella Cat. "B" – accesso B3 - posizione economica "B7" – profilo professionale "Operatore" con decorrenza dal 1° luglio 2010, per i motivi citati in premessa.

L'interessata presterà la propria attività lavorativa a tempo indeterminato e parziale di tipo orizzontale, per una percentuale lavorativa pari al 70% del lavoro ordinario (25,12 ore settimanali) e con un'articolazione della prestazione su cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì);

2. di determinare il trattamento giuridico ed economico della dipendente interessata, in relazione a quanto previsto dall'art. 6 del CCNL 14.09.2000;
3. di stipulare, con la Sig.ra Daniela Arbughi, un contratto individuale di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e parziale di tipo orizzontale, in ottemperanza alla normativa vigente;
4. di dare atto che le premesse esposte in narrativa sono da intendersi qui interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione.

Pavia, 24 Giugno 2010



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Alessandro Scaccheri)

VISTO CONTABILE
IL PRESIDENTE PROVALE
NON HA COMPRESO
IL PROVALE
DATA: 24/6/10
RESPONSABILE
SECRETARIA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE
(Dott. Alessandro Scaccheri)



LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA
AFFISSA ALL'ALBO CAMERALE DAL
GIORNO 24/6/10 AL GIORNO 1/7/10
18/7/10
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Alessandro Scaccheri)